



Comune di
OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)

ANNO 2021

PIANO FINANZIARIO TARI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(ai sensi della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF)

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore	3
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	4
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	4
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	4
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	4
3.1.3	Fonti di finanziamento	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	5
3.2.1	Dati di conto economico	5
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	6
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	6
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	7
4.1	Attività di validazione svolta	7
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
4.3	Costi operativi incentivanti	7
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	8
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	12
4.7	Scelta degli ulteriori parametri	12

1 Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l'anno 2021.

La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, nella versione integrata dalla successiva Deliberazione 493/2020/R/rif;
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti all'Associazione Temporanea di Imprese costituita da Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti, di repertorio n. 3140 del 28 aprile 2017 ed eventuali successive integrazioni.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale.

I servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero di carta e cartone.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in plastica.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in vetro e metallo.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero della frazione organica.

- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento pannolini.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero sfalci e potature.
- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento rifiuti ingombranti.
- Raccolta, trasporto e recupero pile esauste.
- Raccolta, trasporto e trattamento farmaci scaduti o inutilizzati.
- Trasporto e trattamento rifiuti cimiteriali.
- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade, trattamento delle terre di spazzamento.
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.), trattamento delle terre di spazzamento e degli altri rifiuti raccolti.
- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.
- Pulizia caditoie e pozzetti stradali, trattamento delle risulde.
- Gestione Centro di Raccolta Comunale.
- Nolo dei contenitori da posizionarsi presso il Centro di Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti raccolti.
- Applicazione e riscossione tariffa per la gestione del ciclo rifiuti (Tari).
- Realizzazione di campagna di comunicazione per l'utenza.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF.

La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. non sono sottoposte a fallimento e non si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale l'A.T.I. Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. esercisce il servizio presso il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2021 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (*PG*) rispetto a quanto erogato nell'anno 2020.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2021 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (*QL*) rispetto a quanto erogato nel 2020, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

L'A.T.I. Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la

qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2021 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2019 che è pari al 87,11%.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Aprica S.p.A e A2A Ambiente S.p.A. sono gestite nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alle stesse vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi sono pertanto fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno *a* (2021), in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* (2019) come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2019.

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue:

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CRD, CTS, CTR, CSL CARC)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

Costi generali di gestione (CGG)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito descritte:

- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile dell'erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, CTS, CTR, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra;
- costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell'azienda nel suo complesso (costi di staff, costi amministrativi, ...); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai servizi erogati dall'azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra.

L'utilizzo di tali criteri costituisce un'innovazione rispetto alla precedente metodologia tariffaria in quanto, sino all'entrata in vigore della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, il piano economico finanziario veniva redatto con criteri previsionali che tenevano conto dei corrispettivi risultanti dalla procedura di gara che ha assegnato al gestore lo svolgimento dei servizi.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Con riferimento all'anno 2021, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2019 e riportate al 2021 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci AR_a e AR_{CONAI,a} a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

Per l'allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti:

- attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata.

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, nella versione integrata dalla successiva Deliberazione 493/2020/R/rif.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli 10-11-12-13-14 del MTR.

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il comune, è stato utilizzato il seguente criterio:

- attribuzione diretta nei casi in cui l'asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche);
- attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali).

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue:

- il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7;

- le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera 443, ha preso atto, stante la dichiarazione di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, dei costi efficienti dell'annualità 2019, e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti l'anno 2021.

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$rpi_a = 1,7\%$

$X_a = 0,1\%$

$QL_a = 0,0\%$

$PG_a = 0,0\%$

Avendo il Comune approvato, per il 2020, le tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia", ai fini della verifica del limite sono state considerate come riferimento le entrate tariffarie del 2019 come indicato alla pagina 58 del documento ARERA "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021" nel suo aggiornamento del 15 marzo 2021.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2021 non possono eccedere il valore di € 1.016.694.

4.3 Costi operativi incentivanti

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2.

Le casistiche contemplate sono le seguenti:

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 potrebbero presentare oneri significativamente superiori ai valori standard;
2. la valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo potrebbe non consentire di attestare il PEF su un valore inferiore al limite;

3. gli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale superano quanto previsto come valore massimo per QL e PG;
4. un valore di PEF attestato sul limite massimo non garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il valore del PEF 2021 redatto secondo il MTR (prima delle ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) atterra ad € 1.100.672, eccedendo il limite alla crescita delle entrate tariffarie individuato al paragrafo 4.2.

Nella decisione sul valore delle entrate tariffarie da fissare per il 2021, l'Ente territorialmente competente ha considerato i seguenti aspetti:

- in premessa, la Delibera 443/2019/R/rif considera l'opportunità di tener conto:
 - dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;
 - della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti.
- All'art. 4.5, la Delibera 443/2019/R/rif stabilisce che “in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”;
- All'Art. 4.6 Allegato A la Delibera 443/2019/R/rif stabilisce che “qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, (...) il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione”.

Per quanto riguarda la verifica e la salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, nel corso del 2020 il Comune ha accolto la richiesta del Gestore di avviare un'istruttoria al fine di allineare i prezzi contrattuali per il trattamento di alcune frazioni di rifiuti raccolti al reale andamento di mercato, e per le quali il Gestore ha dimostrato di operare sottocosto. Tale istruttoria si è conclusa con un accordo stipulato tra le parti che fissa i nuovi prezzi di trattamento a partire dal 01/01/2020.

Considerando quanto sopra, è stato redatto un nuovo PEF che considera i corrispettivi derivanti dal contratto in essere tra Comune e Gestore, le clausole in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni. Esso prevede un valore di € **1.014.635**, comprese le ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.

Tale valore si colloca entro il limite di crescita delle entrate tariffarie indicato al precedente paragrafo 4.2, e per le motivazioni sopra addotte si ritiene che esso soddisfi l'equilibrio economico e finanziario della gestione. La differenza tra questo valore ed il valore derivante dall'applicazione del MTR deve dunque essere attribuita alla minore redditività ed al rischio d'impresa che il Gestore ha ritenuto di accollarsi partecipando ed aggiudicandosi la gara d'appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana presso il comune.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo Comune, alcuni parametri riferiti agli anni 2018 e 2019 in modo da interiorizzare all'interno

degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 e 2021 le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.


Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sugli anni 2020 e 2021, di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio¹ e la qualità del servizio erogato *“in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente”*. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.

Tramite questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sugli anni 2020 e 2021 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 e 2019 per le entrate tariffarie 2021 ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le *“pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”*.

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati² in funzione di due elementi:

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CU_{eff}) e il benchmark di riferimento definito da ARERA³;
2. segno della somma $RC = RC_V + RC_F$ ⁴



Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all'anno 2019 porta alle seguenti risultanze:

- CU_{eff} 2019: $992.765 / 4.293 \text{ €/t} = 23 \text{ €/t}$
- Fabbisogni standard 2019: 31 €/t

Pertanto il CU_{eff} relativo all'anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

¹ Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a $(1 + \gamma) * RC_V$ e $(1 + \gamma) * RC_F$.

² Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell'Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione dell'applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal Gestore.

³ L'Articolo 16.4 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all'Art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.

⁴ La somma dei parametri $RC_V + RC_F$, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell'Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un parametro di confronto tra l'algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni.

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai successivi paragrafi per gli elementi di valutazione.

Nel caso del Comune di Ostiglia, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della 4^a colonna di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori inferiori.

INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono l'attribuzione di questi valori agli indicatori:

Indicatore		Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	-0,25
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,20
Soddisfazione utenti	γ_3	-0,05
Totale	γ	-0,50

Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3

Al fine di valorizzare gli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a:

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei confronti del Gestore;
- valutazioni espresse dall'Ente Territorialmente Competente;
- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale.

Il Comune di Ostiglia, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2019, in concomitanza con l'uscita del Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2020, con una popolazione residente di **6.562** abitanti al 31.12.2019 e una **percentuale di raccolta differenziata del 87,11%**, si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁵).

Cluster popolazione residente	<u>RD media 2019 (%)</u>
-------------------------------	--------------------------

⁵ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2020 relativo all'anno 2019.


a) 1-2.500	62%
b) 2.501-5.000	68%
c) 5.001-15.000	69%
d) 15.001-30.000	67%
e) 30.001-50.000	63%
f) 50.001-100.000	59%
g) 100.001-200.000	62%
h) >200.000	45%

γ2 - performance riutilizzo/riciclo

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale, pertanto è **necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero**.

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un ambito comunale, dal momento che per l'ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia⁶.

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia sui dati presenti nell'applicativo ORSO⁷.



⁶ Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio.

⁷ ARPA Lombardia specifica che "l'indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai "secondi destini" (cioè vengono conteggiati i quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), permettendo così anche una analisi più approfondite". Inoltre, va evidenziato che il dato è riferito alla totalità della produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente di effettuare tali valutazioni

Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia. Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2019, in concomitanza con l'uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2020, il Comune di Ostiglia, con un valore dell'indifferenziato/pro-capite pari a **84 kg/abitante**, si posiziona sotto la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁸), considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore che caratterizza la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.

Cluster popolazione residente	<u>Produzione media RSU pro capite 2019 (kg/ab)</u>
a) 1-2.500	158
b) 2.501-5.000	141
c) 5.001-15.000	145
d) 15.001-30.000	163
e) 30.001-50.000	177
f) 50.001-100.000	205
g) 100.001-200.000	210
h) >200.000	313

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti.

Il Comune di Ostiglia non dispone per l'anno 2019, di dati quantitativi misurabili per rappresentare la soddisfazione degli utenti. In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il contrario, è stato utilizzato il valore di γ_3 rappresentante un servizio soddisfacente.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi anni a seguito di fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ_1 e γ_2 . Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un valore di ω pari a 0,10.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi precedenti, riguarda il fattore r , che rappresenta il numero di rate per l'eventuale recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. Il valore scelto è 4.

⁸ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2020 relativo all'anno 2019.